

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 20/01/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento assistito da delegazione di pagamento, stipulato in data 01/06/2018 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/08/2022, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso di € 2.234,13, calcolato secondo il criterio proporzionale lineare, per la quota non maturata delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione;
- in via subordinata, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti *up-front*;
- la restituzione di € 193,83 a titolo di commissione di estinzione anticipata;
- in ogni caso *"la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute"*;
- gli interessi e le spese legali, quantificate in € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, rilevando:

- la natura *up-front* delle spese di istruttoria, volte a remunerare l'attività di valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;

- la natura *up-front* delle commissioni di intermediazione, volte a remunerare un terzo soggetto per attività prodromica al perfezionamento del contratto (produce la fattura e il relativo bonifico);
- che con la sentenza della CGUE del 09/02/2023 è stato superato il principio per cui, in caso di estinzione anticipata, è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi *up-front*;
- che il d.l. n. 104/2023 (convertito in legge con l. n. 136/2023) ha ulteriormente modificato l'art. 11-*octies*, co. 2 d.l. n. 73/2021, richiamando le "pronunce" della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (quindi non solo la sentenza Lexitor ma anche quella resa nella causa C-555/21), e facendo salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, con conseguente esclusione della rimborsabilità dei costi *up-front*;
- la perdurante vigenza dell'art. 6-*bis* d.P.R. n. 180/1950 quale disciplina speciale regolante la materia e delle disposizioni secondarie della Banca d'Italia ivi richiamate, secondo cui possono formare oggetto di restituzione, in sede di estinzione anticipata, esclusivamente i costi *recurring*, che devono essere indicati in contratto in maniera chiara e inequivoca;
- conseguentemente, la rimborsabilità dei soli costi a natura ricorrente, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di merito;
- che non risultano somme da retrocedere a titolo di quote versate dal datore di lavoro successivamente all'estinzione anticipata del finanziamento;
- la legittima applicazione della penale di estinzione anticipata, avvenuta conformemente a quanto disposto dall'art. 125-*sexies* T.U.B.; rileva, altresì, che la ricorrente non specifica nel ricorso i motivi in base ai quali domanda la restituzione della commissione di anticipata estinzione, non contestando pertanto una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo;
- la non rimborsabilità delle spese legali.

Pertanto chiede, in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, di decurtare dall'importo oggetto di condanna quanto già complessivamente rimborsato alla cliente in sede di conteggio estintivo.

DIRITTO

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 01/06/2018, quindi prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto Sostegni-*bis* (25/07/2021) convertito con l. n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-*sexies* del T.U.B., l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla quarantanovesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Dalla documentazione in atti risulta l'intervento di un agente in attività finanziaria.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-*sexies* T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti*

del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10/08/2023, n. 104, convertito con l. 09/10/2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che “1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».”

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 09/02/2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – questo Collegio ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor “non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Tanto ricostruito, natura *up-front* va riconosciuta alle commissioni di intermediazione e alle spese di istruttoria, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 15529/2022 e 25328/2021). Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e dei rimborsi già effettuati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	4,75%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,40%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 665,00	€ 393,46	€ 248,74		€ 248,74
○	commissioni di interm. (up front)	€ 3.111,00	€ 1.840,68	€ 1.163,65		€ 1.163,65
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00		€ 0
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.412
interessi legali						si

La ricorrente chiede, inoltre, il rimborso della commissione di estinzione anticipata, addebitata per € 193,93, non contestando l'erronea quantificazione dell'addebito, ma lamentando unicamente la mancata allegazione del "dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti" per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Sul punto si è autorevolmente espresso il Collegio di Coordinamento, secondo il quale: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B." (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020).

Successivamente, il medesimo Collegio di Coordinamento ha precisato che: "l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679/2021).

Nel caso di specie, il c.d. "importo rimborsato in anticipo" è superiore alla soglia di € 10.000,00 (cfr. il conteggio estintivo allegato al ricorso) anche al netto della riduzione del costo totale del credito, con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell'indennizzo per anticipata estinzione.

Si richiama, pertanto, in senso adesivo la decisione di questo Collegio a mente della quale: "Con riferimento alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, il ricorrente ne chiede la restituzione senza tuttavia contestare l'erroneità di tale addebito nel conteggio estintivo; al riguardo, il Collegio di coordinamento si è espresso affermando che "la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B." (cfr. Coll. coord., dec. n. 5909/2020). In assenza di specifica contestazione e tenuto conto della circostanza che il debito residuo al momento dell'estinzione anticipata fosse superiore ad euro 10.000,00 deve ritenersi che la relativa commissione sia stata applicata in conformità

alla disposizione di legge (cfr. Coll. coord., dec. n. 11679/2021)" (Collegio di Bari, decisione n. 6329/2023).

Quanto alla richiesta di restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, si rileva che la stessa non è supportata da alcuna documentazione.

Ad ogni buon conto, in sede di controdeduzioni, l'intermediario ha dichiarato che non risultano somme da retrocedere a tale titolo.

Parte ricorrente, che ha regolarmente ricevuto le controdeduzioni con i relativi allegati, non ha presentato repliche.

Non meritevole di accoglimento, infine, è la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, sprovvista di alcuna documentazione a supporto e comunque attesa la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.412,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI